

Alessandro Albicini

## SOCIETÀ DI REVISIONE E POTERI CONSOB

Più di dieci anni sono trascorsi dall'apparizione nell'ordinamento societario, dell'istituto della certificazione dei bilanci, che ha introdotto una forma di controllo esterno sulla contabilità aziendale. I soggetti investiti di tale funzione sono le società di revisione, gran parte delle quali operano con metodologie e capitali anglosassoni.

Il nostro studio ha lo scopo di delineare i tratti che contraddistinguono l'operato nel nostro Paese delle società che svolgono istituzionalmente l'attività di revisione e certificazione obbligatoria dei bilanci di esercizio, alla luce della normativa contenuta nel D.P.R. 31 marzo 1975, n. 136, in attuazione della delega contenuta nell'art. 2, lett. a), della legge 7 giugno 1974, n. 216.

La *ratio-legis* sottesa all'introduzione dell'obbligo dell'*audit* per le società quotate in Borsa è determinata dalla scarsa incisività del collegio sindacale, ridotto di fatto da una *longa-manus* acquiescente al capitale di comando della società.

### Funzioni e requisiti delle società di revisione

L'art. 1 del D.P.R. n. 136 attribuisce alla società di revisione quelle funzioni di controllo contabile assegnate al collegio sindacale dall'art. 2403, 1° comma cod. civ.

Le società di revisione sono istituzionalmente preposte alla funzione:

- a) di certificazione del bilancio e del conto profitti e perdite della società con azioni quotate in Borsa;
- b) di verifica della congruità del prezzo di emissione delle azioni, in caso di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti con esclusione o limitazione del diritto di opzione;
- c) di accertamento delle valutazioni estimative pertinenti il rapporto di cambio delle azioni nei casi di fusione;
- d) di sostituzione del collegio sindacale nell'ambito dell'attività di controllo circa l'esatta determinazione del valore attribuito ai conferimenti in natura.

L'attribuzione alle società di revisione delle indicate competenze svuota il ruolo di «*auditing* interno», esercitato dal collegio sindacale, il quale residualmente conserva le altre funzioni previste dalla legge, quali quelle contemplate nell'art. 2425, 1° comma, n. 4 cod. civ. (giudizio sui criteri di valutazione adottati dagli amministratori per le azioni ed i titoli a reddito fisso) e ultimo comma (valutazione sulle «speciali ragioni» di deroga alle norme sulle valutazioni e sulla loro evidenziazione nella relazione di bilancio), nonché quelle che presuppongono un'attività

di cooperazione con gli amministratori relativamente ai criteri per l'ammortamento delle spese di impianto e di stabilimento, alla rilevazione contabile dei ratei e riscontri e la esatta adozione dei criteri per l'ammortamento dell'avviamento (artt. 2426 e 2427 cod. civ.).

L'attività di *auditing* non è volta ad influenzare la compilazione del bilancio della società, atteso che i revisori sono esclusivamente tenuti a segnalare le distorsioni derivanti dai criteri ragionieristici-contabili erroneamente adottati in difformità a quelli generalmente riconosciuti, e conformi alla legge e alla tecnica contabile.

Al contrario i sindaci sono competenti a esprimere proposte e a suggerire i criteri per l'esatta rilevazione delle poste del bilancio (art. 2432, 2° comma, cod. civ.).

La società di revisione (art. 1, 2° comma, D.P.R. n. 136) è tenuta ad informare il collegio sindacale dei fatti che ritiene censurabili, onde sollecitare i provvedimenti all'uopo necessari, secondo quanto stabilito dall'art. 2408, 2° comma, cod. civ.

La società di revisione è obbligata a tenere, presso la sede della società controllata, un apposito libro dal quale devono risultare «le relazioni di certificazione, i pareri espressi e gli accertamenti eseguiti» (art. 1, 3° comma, D.P.R. n. 136).

Con specifico riferimento agli accertamenti, nel libro in questione dovranno essere indicati i risultati dei riscontri di carattere tecnico-contabile eseguiti per accertare la giusta correlazione tra i fatti di gestione e la loro rilevazione contabile nelle scritture di riferimento.

Tali elementi dovranno essere corredati di tutti gli altri dati acquisiti dalla società di revisione, ai fini del successivo rilascio della certificazione o del diniego di essa.

Nel libro in argomento dovrà farsi menzione delle persone che hanno provveduto all'esecuzione dei lavori di controllo e riscontro contabile.

Le società di revisione sono disciplinate dalle disposizioni della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (che regolamentale «Società fiduciarie e di revisione») e dal R.D. 22 aprile 1940, n. 531, e devono, ai sensi delle citate normative, ottenere la preventiva autorizzazione ministeriale (Ministero del tesoro).

Le società di revisione, per essere abilitate all'esercizio delle funzioni indicate nell'art. 1 del D.P.R. n. 136, devono essere iscritte all'albo speciale tenuto, dalla Commissione nazionale per le società e la Borsa.

L'iscrizione al suddetto albo è condizionata al possesso dei seguenti requisiti:

1) oggetto sociale limitato esclusivamente all'organizzazione e revisione contabile di aziende;

2) maggioranza degli amministratori costituita da dottori commercialisti e ragionieri liberi professionisti, che abbiano esercitato attività di revisione per almeno cinque anni o abbiano conseguito l'idoneità, previo superamento dell'esame previsto dall'art. 13 del D.P.R. n. 136, oppure persone munite di titolo di studio di scuola media superiore in possesso dei requisiti di idoneità come sopra richiesti e che nel contempo abbiano esercitato per almeno cinque anni le funzioni di sindaco effettivo, amministratore, dirigente amministrativo o contabile in società per azioni;

3) tipologia giuridica delle società personali, con la possibilità di adozione

dello schema normativo delle società per azioni o a responsabilità limitata (con un capitale minimo di cinquecento milioni) per le società di revisione costituite da istituti di credito di diritto pubblico, benché di interesse nazionale ed istituti di credito a medio e lungo termine.

Possono conseguire l'iscrizione presso l'Albo tenuto dalla CONSOB anche le società estere di revisione, operanti in Italia mediante una stabile organizzazione, purché siano soddisfatti i seguenti requisiti:

- autorizzazione all'esercizio di attività di società fiduciarie e di revisione;
- forma giuridica delle società di revisione;
- pregresso esercizio per almeno dieci anni di attività di organizzazione o revisione contabile;
- possesso dei requisiti contemplati dall'art. 8 del D.P.R. n. 136 per gli amministratori ed i soci illimitatamente responsabili delle società di revisione nazionale, con la possibilità di utilizzare professionisti con qualifiche estere corrispondenti a quelle di dottore commercialista o di ragioniere libero professionista. Le società estere dovranno trasmettere alla CONSOB il proprio bilancio.

### Poteri della CONSOB

Alla CONSOB è demandata un'attività di ispezione per verificare l'indipendenza, l'idoneità tecnica delle società di revisione, nonché il modo con cui esercitano il controllo. A tale riguardo la CONSOB è abilitata dalla legge a chiedere la comunicazione di atti o documenti, potendo nel contempo chiedere notizie e chiarimenti ad amministratori, sindaci e direttori generali e raccomandare l'adozione dei criteri contabili come suggeriti dai Consigli nazionali dei dottori commercialisti e dei ragionieri.

La mancata ricorrenza di uno dei requisiti indicati nell'art. 8 comporta la revoca dell'autorizzazione ministeriale (ai sensi della legge 23 novembre 1939, n. 1966) e conseguentemente, a cura della CONSOB, la cancellazione dall'Albo delle società di revisione.

L'art. 2 del D.P.R. n. 136 stabilisce che l'incarico di certificazione è attribuito alle società di revisione dall'assemblea ordinaria per tre esercizi.

L'incarico è suscettibile di rinnovo per due volte e può essere conferito nuovamente dopo il decorso dei 5 esercizi.

Se ricorre una giusta causa l'incarico può essere revocato dall'assemblea e conferito ad altra società.

### La certificazione del bilancio

Come stabilito dall'art. 4 del D.P.R. n. 136 le società di revisione rilasciano la certificazione, che si sostanzia in una relazione sottoscritta da uno degli amministratori o dai soci che hanno la rappresentanza, se il bilancio ed il conto dei profitti e delle perdite corrispondono alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti fatti e sono conformi alle norme per la redazione ed il contenuto del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e se i fatti di gestione sono esattamente rilevati nelle scritture predette, secondo corretti principi contabili.

Se la sopradescritta correlazione non viene accertata, la società non rilascerà la

dichiarazione di certificazione, esponendo analiticamente i motivi nelle relazioni, informandone immediatamente la Commissione nazionale per le società e la Borsa.

Oltre che al bilancio la relazione di certificazione deve essere allegata alla dichiarazione dei redditi della società, pena l'assoggettamento da parte dell'Ufficio imposte all'accertamento induttivo di cui all'art. 39, 2° comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

L'art. 6 del D.P.R. n. 136 limita il diritto di impugnativa delle delibere di approvazione del bilancio certificato, legittimando ad essa i soci che rappresentino almeno il ventesimo del capitale sociale o cento milioni in valore nominale se il capitale sociale è superiore a due miliardi di lire.

### Responsabilità civili e penali delle società di revisione

Le società di revisione sono tenute ad adempiere ai propri doveri con la diligenza del mandatario, in quanto risultano, ai sensi dell'art. 1, ultimo comma, del D.P.R. n. 136 destinatari delle disposizioni sulle responsabilità civili del collegio sindacale previsto dal 1° comma dell'art. 2407 cod. civ.

Sembra doversi escludere l'applicabilità alle società di revisione della responsabilità solidale con gli amministratori, per fatti od omissioni ad essi riferibili, conformemente a quanto disposto dall'art. 2407 cod. civ.

L'inottemperanza dei propri obblighi assunti produce in capo alle società di revisione una responsabilità contrattuale, alla luce della norma generale, come regolata dall'art. 1218 cod. civ.

Pertanto in caso di inesatta prestazione nell'espletamento del controllo della contabilità della società soggetta all'*audit*, la società di revisione risponde per il danno prevedibile, nel momento in cui è sorta l'obbligazione stessa, salvo ogni ulteriore titolo di responsabilità per il risarcimento del danno non prevedibile nel caso di inadempimento doloso (artt. 1223 e 1225 cod. civ.).

L'art. 12 del D.P.R. n. 136 estende la responsabilità civile alle persone che hanno esperito materialmente i controlli contabili offrendo una maggiore garanzia alla società danneggiata, in deroga a quanto stabilito dall'art. 1228, che contempla solo una responsabilità diretta dell'imprenditore per i danni causati dai suoi ausiliari. La responsabilità contrattuale delle società di revisione deve essere misurata secondo canoni tipici riferiti all'esercizio di una professione intellettuale.

Purtuttavia parte della dottrina (cfr. Visentini, *Introduzione all'attività di revisione e certificazione - aspetti giuridici*, Longanesi e C.; R. Nobili, *La responsabilità del certificatore nel sistema giuridico italiano*, in «Aspetti giuridici della certificazione di bilancio») ritiene non assimilabile l'attività di revisione a quella dell'esercizio di una professione intellettuale, con conseguente inoperatività del disposto di cui all'art. 2236 cod. civ. il quale vincola la responsabilità del professionista alla colpa grave o al dolo, qualora la prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà.

La norma di cui all'art. 2238, pur stabilendo che, se l'esercizio della professione costituisce elemento di un'attività organizzata in forma di impresa, si applicano anche le norme relative all'impresa, non esclude l'applicabilità — secondo canoni di compatibilità interpretativa — delle norme relative alle professioni intellettuali.

Riteniamo non si possa contestare alla società di revisione la connotazione «intellettuale» della sua attività, comportante quest'ultima la soluzione di problemi di particolare complessità.

Ai fini di esustività della trattazione in tema di responsabilità è opportuno segnalare la norma di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 136, che estende il controllo giudiziario, ex art. 2409 cod. civ., all'operato della società di revisione in caso di fondato sospetto di gravi irregolarità nell'adempimento dei propri doveri.

#### Divieto di attività di consulenza

Alle società di revisione è inibita ogni altra attività che non sia quella propria dell'organizzazione e revisione contabile delle aziende (art. 8, 2° comma, n. 1, D.P.R. n. 136).

Tale precisazione assume una particolare rilevanza, a fronte delle proteste espresse negli ultimi tempi dagli ordini professionali contro presunti straripamenti della società di revisione nel campo dell'attività consulenziale, soprattutto di natura tributaria.

In questo settore le società di revisione si avvarrebbero di proprie emanazioni organizzative, alle quali, anche se dotate di propria giuridica autonomia, dovrebbe essere preclusa ogni tipo di attività professionale, ai sensi dell'art. 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815.

Tale norma vieta «di costituire, esercitare e dirigere, sotto qualsiasi forma, società, istituti, uffici, agenzie ed enti, i quali abbiano scopo di dare, anche gratuitamente, ai propri consociati o ai terzi prestazioni di assistenza o consulenza in materia tecnica, commerciale o tributaria».

La Corte di cassazione (Cass. civ. 30 gennaio 1985, n. 566) ha affermato che il divieto in parola è operante esclusivamente per le società o enti simili che abbiano per oggetto professioni intellettuali per il cui esercizio è richiesta l'iscrizione in ordini o albi professionali.

A tale riguardo giova precisare che a tutt'oggi non esiste una normativa *ad hoc* che annoveri tra le «cosiddette libere professioni» esercitabili previa iscrizione ad un albo, quella del tributarista.